

RISOLUZIONE N. 258/E



Roma, 23 giugno 2008

*Direzione Centrale Normativa e  
Contenzioso*

---

**OGGETTO:** Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. XY.  
Interpretazione dell'articolo 88 del D.P.R. n. 917 del 1986.

**QUESITO**

L'interpellante ha svolto l'attività di promotore finanziario in favore della Società ALFA in forza di un contratto di agenzia, a tempo indeterminato con esclusiva e senza rappresentanza, stipulato in data ....1992.

A decorrere dal 01/01/2002 la Società mandante ha istituito un piano decennale di accantonamento a favore dei collaboratori, denominato SIGMA, in base al quale le somme accantonate dovevano essere erogate nel mese di gennaio del decimo anno successivo a quello del primo accantonamento.

Tuttavia, nel corso del 2005, la Società ha proposto ai suoi promotori finanziari un nuovo contratto d'agenzia, che non prevedeva più il SIGMA, e una "transazione", che comportava il riconoscimento dell'importo di 10.551,00 euro in sostituzione dei premi accantonati negli anni 2002, 2003 e 2004.

L'interpellante ha sottoscritto la transazione ma ha deciso di non firmare il nuovo contratto di agenzia e la Società, dal canto suo, si è rifiutata di versare il predetto importo ritenendo quest'ultimo indissolubilmente legato e condizionato alla sottoscrizione del predetto nuovo contratto di agenzia.

Nell'impossibilità di raggiungere un accordo sul punto, le parti sono addivenute ad una causa civile, tenutasi presso il Tribunale di ..., il quale, con sentenza del Giudice del Lavoro n. ... depositata il ...2007, ha disposto che ALFA versasse all'istante la somma di 10.551,00 oltre a spese e interessi.

Ciò posto, si chiede quale sia il trattamento fiscale applicabile, ai fini dell'IRPEF, all'emolumento in questione.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'interpellante è dell'avviso che la somma sia soggetta al regime della tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera i), del DPR 917/86 (TUIR).

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Al fine di corrispondere al quesito proposto, occorre precisare in via preliminare che il reddito prodotto dai promotori finanziari si inquadra nel reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 55 del Tuir, approvato con DPR n. 917/1986, così come modificato dal D.Lgs.n. 344/2003.

Infatti, la suddetta norma ricomprende tra i titolari di reddito d'impresa coloro che esercitano attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile, ancorché non organizzate in forma d'impresa. In particolare, il citato art. 2195, al comma 1, numero 5), prevede che sono commerciali anche le attività di servizio connesse a quelle indicate nei precedenti punti, tra le quali sono menzionate anche le attività bancarie ed assicurative. L'attività esercitata dal promotore finanziario, in quanto ausiliaria di quella bancaria, è senz'altro produttiva di reddito d'impresa.

Pertanto si rendono applicabili le norme previste dall'art. 55 e seguenti del Tuir, tra le quali l'art. 56 che, per la determinazione del reddito relativo all'impresa esercitata dalle persone fisiche e dalle società di persone, fa rinvio alle disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini Ires. Il comma 1 dell'art. 109 del Tuir ("Norme generali sui componenti del reddito d'impresa") fissa il principio di

competenza statuendo che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, di regola, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza.

Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, l'art. 109, comma 2 del Tuir stabilisce che i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Tuttavia, la stessa norma precisa che i ricavi di cui, nell'esercizio di competenza, non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui tali condizioni si verificheranno, cioè nell'esercizio in cui tali componenti positivi saranno certi nell'*an* e nel *quantum*. Pertanto, appare evidente che il ricavo, perché possa partecipare alla formazione del reddito d'impresa, deve essere connotato da due ulteriori elementi: certezza della sua esistenza (l'*an*) e determinabilità del suo ammontare (il *quantum*). Quindi, una volta stabilito l'esercizio di competenza di un componente di reddito, secondo i modi prescritti al comma 2 dell'art. 109 del Tuir, occorre verificare che esso sia certo e oggettivamente determinabile, e in caso contrario occorre attendere l'esercizio in cui entrambe tali condizioni saranno verificate. In base a questa norma, qualora il SIGMA fosse approdato alla conclusione programmata, la competenza si sarebbe manifestata, rispetto alle somme ad esso collegate, solo dopo il decorso dei dieci anni, a condizione che il rapporto di agenzia fosse ancora in essere. Tali somme sarebbero state tassate come sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88, comma 1, del Tuir.

Il richiamato art. 88 stabilisce che "Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi."

Nella fattispecie in esame, peraltro, il SIGMA. non è arrivato alla scadenza naturale per cause imputabili alla Banca.

Al riguardo, occorre sottolineare che la relativa obbligazione era condizionata, e pertanto trova applicazione l'art. 1359 del codice civile, il quale stabilisce che " La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all' avveramento di essa".

L'avveramento della condizione, da ricollegarsi all'iniziativa della Banca, è stato riconosciuto dal Tribunale, che ha accertato il diritto del promotore alle somme maturate.

Deve ritenersi, quindi, che il diritto alla percezione delle somme stesse sia divenuto certo e determinabile solo nel periodo d'imposta in cui è intervenuta la sentenza e, pertanto, il componente positivo di reddito deve essere rilevato nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta. Peraltro il componente attivo in discorso deve essere qualificato sempre come sopravvenienza attiva, nonostante la vicenda correlata alla corresponsione delle somme incentivanti si chiuda in anticipo rispetto alla previsione del piano. Non è condivisibile infatti la tesi dell'istante in base alla quale le somme in discorso avrebbero natura risarcitoria, in quanto destinate a compensare dei minori redditi percepiti negli anni interessati dal SIGMA, a causa dei relativi accantonamenti. Si ricava, infatti, dalla stessa sentenza del Tribunale, la quale ha affermato l'efficacia della transazione anche nei confronti dell'istante, che le somme accantonate nel SIGMA conservano la originaria natura di incentivi, integrativi del sistema di provvigioni standard.

Tanto premesso si ritiene che le somme più volte citate debbano concorrere come sopravvenienze attive al reddito relativo al periodo d'imposta in cui il diritto alla corresponsione delle stesse acquista carattere di certezza.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.